



ANNO 2015



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

**Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche
Veneto – Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia**

Repertorio n. 8694 in data 04.09.2015 - Atti pubblici

QUINTO ATTO AGGIUNTIVO alla Convenzione rep. 7191 del 4.10.1991 e relativi atti aggiuntivi rep. n. 7288/1992, rep. n. 7950/2002, rep. n. 8067/2005 e rep. n. 8658/2014 (come integrato e modificato con atto rep. n. 8690/2015), stipulata tra il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche del Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia (C.F. n. 80010060277) (già Magistrato alle Acque di Venezia) ed il Consorzio "Venezia Nuova" (C.F. n. 05811860583), per la disciplina della concessione avente ad oggetto l'espletamento di studi, progettazioni e sperimentazioni e l'esecuzione di opere finalizzate alla salvaguardia ambientale ed idrogeologica di Venezia e del territorio lagunare.

"CONSORZIO VENEZIA NUOVA"

sede legale in Castello n. 2737/F 30122 - VENEZIA

C.F. : 05811860583



Repertorio n. 8694 - ATTI PUBBLICI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE DEL
VENETO – TRENTINO ALTO ADIGE – FRIULI VENEZIA GIULIA

QUINTO ATTO AGGIUNTIVO

alla Convenzione rep. 7191 del 4.10.1991 e relativi atti aggiuntivi rep. n. 7288/1992, rep. n. 7950/2002, rep. n. 8067/2005 e rep. n. 8658/2014 (come integrato e modificato con atto rep. n. 8690/2015), stipulata tra il **Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche del Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia** (C.F. n. 80010060277) (già Magistrato alle Acque di Venezia) ed il **Consorzio "Venezia Nuova"** (C.F. n. 05811860583), per la disciplina della concessione avente ad oggetto l'espletamento di studi, progettazioni e sperimentazioni e l'esecuzione di opere finalizzate alla salvaguardia ambientale ed idrogeologica di Venezia e del territorio lagunare.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno **duemilaquindici (2015)** il giorno **quattro (4)** del mese di **settembre (09)**, in una sala del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche, dinanzi a me, Funz.rio Amm.vo Cont.le Sig.ra Cristina **Razetti**, Ufficiale Rogante del Provveditorato, delegata alla stipula dei contratti giusta Decreto del Provveditore **M_INF.PRVE.REG. DECRETI.R.0000132.09-06-2015**, e senza la presenza di testimoni, avendovi le parti contraenti con me d'accordo rinunciato, giusta la facoltà concessa dal disposto dell'art. 48

Handwritten signature and date: 02/09/15

della vigente legge notarile, n. 89 del 15.02.1913;

PREMESSO

- **che** tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Magistrato alle Acque di Venezia ed il concessionario Consorzio Venezia Nuova sono stati stipulati la Convenzione rep. n. 7191 del 04.10.1991 e i successivi atti aggiuntivi (rep. 7288/1992, rep. 7950/2002, rep. 8067/2005 e rep. 8658/2014 - come integrato e modificato con atto rep. n. 8690/2015), le cui premesse devono intendersi qui integralmente richiamate;
- **che** la citata Convenzione rep. n. 7191/1991 ha ad oggetto la regolamentazione generale volta a disciplinare il rapporto concessorio in essere tra l'allora Magistrato alle Acque di Venezia ed il Consorzio Venezia Nuova, per la realizzazione degli interventi previsti nel *Piano Generale degli Interventi* necessari il perseguimento degli obiettivi di cui alla legge 29.11.1984 n. 798 ad essa allegato, *Piano* richiamato nell'art. 3 della legge n. 139/1992;
- **che** il riferito *Piano Generale* contempla, tra gli interventi da realizzare, il sistema di regolazione delle maree da eseguirsi alle tre bocche di porto (c.d. "Sistema MOSE");
- **che** il Progetto delle opere di regolazione delle maree (cd. "Sistema MOSE") è stato inserito nel 1° programma delle infrastrutture strategiche, da attuare in base alla legge n. 443/2001, approvato con delibera CIPE del 21.12.2001 (**Codice Unico di Progetto – CUP master D51B02000050001**);
- **che** la Convenzione rep. n. 7191/1991 prevede che gli interventi di cui al richiamato Piano Generale siano realizzati per lotti - ovvero stralci

- funzionali - da avviare in funzione dei finanziamenti disponibili, mediante appositi Atti Attuativi della richiamata Convenzione Generale;
- **che** analogamente gli interventi individuati nel *“Piano di esecuzione delle opere da realizzare per il completamento delle opere di regolazione delle maree alle bocche di porto”*, allegato sub lett. “A”) all’atto rep. n.8067/2005, vengono eseguiti mediante stralci in virtù delle risorse finanziarie via via disponibili;
 - **che** per ciascun finanziamento assegnato al “Sistema MOSE” il Dipartimento della Programmazione e della Politica Economica (DIPE) definisce un CUP specifico nell’ambito del CUP Master suindicato;
 - **che** la Legge 13.08.2010 n. 136 *“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”*, entrata in vigore il 07.09.2010, ha introdotto importanti misure, volte ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzate a prevenire infiltrazioni criminali nei contratti pubblici;
 - **che**, in considerazione della portata generale della predetta Legge 136/2010, volta ad assicurare la prevenzione di infiltrazioni criminali nell’ambito dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, si è ritenuto opportuno, al fine di dare corretta attuazione a tali norme, di introdurre negli Atti Attuativi e loro atti aggiuntivi specifica previsione contrattuale attuativa delle nuove disposizioni intervenute;
 - **che**, successivamente, lo strumento della tracciabilità ha subito modifica con il decreto legge n. 187 del 12 novembre 2010, in materia di sicurezza pubblica, convertito con legge n. 217 del 17 dicembre 2010;
 - **che**, conseguentemente, gli Atti Attuativi alla Convenzione Generale rep. n. 7191/1991 relativi al “Sistema MOSE” e loro atti aggiuntivi prevedono

che, in applicazione del disposto normativo di cui all'articolo 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., il concessionario sia obbligato alla tracciabilità dei flussi finanziari relativamente alle erogazioni effettuate dall'Amministrazione concedente, con indicazione specifica dei conti correnti dedicati e con obbligo di indicazione del CUP relativo al singolo finanziamento da parte dell'Amministrazione concedente. Il Consorzio inoltre per sé e per le imprese consorziate, per i subappaltatori e i subcontraenti, si obbliga ad utilizzare conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, utilizzando lo strumento del bonifico bancario o postale per tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi, alle forniture ed ai pagamenti rientranti nelle spese generali, con le indicazioni del CUP relativo ai singoli finanziamenti del Sistema MOSE. Il concessionario quindi per sé e per tutti i precitati soggetti economici si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla legge n. 136/2010;

- **che** analogamente gli Atti Attuativi alla Convenzione Generale e loro atti aggiuntivi, non relativi al "Sistema MOSE", regolamentano la tracciabilità dei flussi finanziari con indicazione del CUP per il singolo intervento;
- **che**, il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) nella seduta del 28.01.2015, con delibera n. 15, pubblicata sulla GURI del 7 luglio 2015, "*Linee guida per il monitoraggio finanziario delle grandi opere (MGO) art. 36 del D.L. n. 90/2014, convertito dalla Legge n. 114/2014*" (allegato sub. lett. "B") ha definito l'aggiornamento delle modalità di esercizio del sistema di monitoraggio finanziario delle infrastrutture strategiche, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del D.L. n. 90/2014, convertito nella legge n. 114/2014, recependo le indicazioni

proposte dal Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere (CCASGO);

- **che** tale aggiornamento è costituito dal documento "*Linee guida per il Monitoraggio finanziario delle Grandi Opere - MGO*", allegato alla delibera stessa, che in particolare al punto 1 del paragrafo D) prevede la stipula di un *Protocollo Operativo* di legalità, parimenti allegato alla delibera, con il quale la stazione appaltante (nel caso di specie: il Provveditorato), l'aggiudicatario (nel caso di specie: il Concessionario) e la "filiera" così come definita all'art. 3 del Protocollo Operativo si obbligano ad adeguarsi alle direttive CIPE;
- **che** conseguentemente le parti intendono aggiornare le modalità di monitoraggio dei flussi finanziari inerenti il "Sistema MOSE", mediante il presente atto aggiuntivo alla Convenzione Generale rep. n. 7191/1991, in ottemperanza alla necessità di adeguare il contratto generale e i suoi successivi atti aggiuntivi e Attuativi, anche se sottoscritti antecedentemente all'entrata in vigore della normativa del D.L. 90/2014;
- **che** ai sensi della vigente normativa antimafia, non sussistono a carico dei legali rappresentanti del Consorzio Venezia Nuova e delle singole Società ed Imprese componenti il Consorzio stesso e degli altri soggetti previsti dalla legge, cause di divieto e di sospensione o comunque ostative ai sensi del D.L.vo 159/2011, come da informazioni acquisite in base all'art. 10 del D.P.R. 252/1998 (ora artt. 90 e ss. del D.Lgs. 159/2011), risultanti dall'informativa rilasciata dalla Prefettura di Venezia – Ufficio Territoriale del Governo in data 22.10.2007, prot. n. 500/07;
- **che** il Provveditorato con nota pec M_INF.PRVE.REGISTRO

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

UFFICIALE.U.0011623.12-05-2015 ha inviato alla Prefettura di Venezia dei documenti necessari per l'aggiornamento della predetta informativa di cui al D.Lgs. 159/2011;

- **che**, essendo trascorso il termine di cui all'art. 92 del D.Lgs. 159/2011 dall'invio della detta richiesta senza che la Prefettura di Venezia abbia rilasciato alcun provvedimento, il Provveditore, con nota pec M_INF.PRVE.REGISTRO UFFICIALE.Int.0026715.04-09-2015, che si allega al presente atto sub. lett. "G", ha dato incarico all'Ufficio Contratti di procedere alla stipula del presente atto, ai sensi del medesimo art. 92 del D.lgs 159/2011;
- **che** con la medesima nota di cui sopra, l'Amministrazione Concedente ha incaricato l'Ufficio Contratti alla redazione e stipula del presente atto aggiuntivo alla Convenzione rep. n. 7191/1991;
- **che**, pertanto, si è stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente atto.

Si sono a tale fine presentati davanti a me, Funz.rio Amm.vo Cont.le Sig.ra Cristina **Razetti**, Ufficiale Rogante del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche del Veneto, sede di Venezia, delegato a ricevere i contratti:

DA UNA PARTE

la Dirigente **dott.ssa Cinzia ZINCONI**, nata [REDACTED] 1954, in rappresentanza dell'Amministrazione delle Infrastrutture e dei Trasporti, sede di Venezia, la quale interviene al presente atto in virtù dei poteri conferiti con Decreto Provveditoriale prot. n. 101/GAB in data 18.02.2015, registrato alla Corte dei conti, sezione Reg.le controllo Venezia,. Registro 1 foglio 82 in data 13 aprile 2015, con esclusione di qualsiasi responsabilità

personale non legata alla funzione di cui sopra,

E DALL'ALTRA

il dott. Luigi **MAGISTRO**, nato [REDACTED] 1959, Amministratore Straordinario del Consorzio Venezia Nuova, nominato con decreto del Prefetto di Roma n. 280717 dell'1.12.2014 (allegato sub. lett. "A"), con poteri disgiunti, come risulta dal certificato di iscrizione all'Ufficio Registro Imprese della C.C.I.A.A. (allegato al presente atto sub lett "E").

Tutto quanto ciò premesso ed accertato da me Ufficiale Rogante sulla base dei documenti esibitimi, le parti come sopra costituite e da me personalmente conosciute, convengono e stipulano quanto segue:

- ARTICOLO 1 -

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto ed hanno valore di patto.

Il presente atto apporta integrazioni alle disposizioni della Convenzione rep. n. 7191/1991 e suoi atti aggiuntivi e Attuativi relativi al "Sistema MOSE", in conseguenza delle determinazioni rese dal CIPE con la delibera n. 15/2015 pubblicata sulla GURI n. 155 del 07.07.2015 (allegato sub lett. "B") in merito al monitoraggio dei flussi finanziari delle opere inserite nel Programma delle Infrastrutture Strategiche.

- ARTICOLO 2 -

In applicazione del disposto normativo di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. e di cui al D.L. 90/2014, art. 36 comma 3, convertito dalla Legge 114/2014, nonché alle successive disposizioni di cui alla delibera CIPE n. 15/2015, pubblicata in G.U.R.I. in data 7.07.2015, con riferimento al documento "Linee

guida per il monitoraggio finanziario delle Grandi Opere MGO”, le parti adeguano la Convenzione Generale rep. n. 7191/1991 e suoi atti aggiuntivi e Attuativi alle modalità di monitoraggio finanziario relativo alla realizzazione dell’infrastruttura strategica “Sistema MOSE”, nonché alle ulteriori prescrizioni contenute nella delibera n. 15/2015 del CIPE.

In particolare, il presente atto aggiuntivo recepisce le direttive impartite dal *Protocollo Operativo* di legalità di cui al punto 1 del paragrafo D) del documento “*Linee guida per il Monitoraggio finanziario delle Grandi Opere MGO*” compiegato alla delibera CIPE n. 15/2015, che viene riportato qui di seguito adeguatamente conformato al rapporto tra Amministrazione Concedente e Concessionario:

**“PROTOCOLLO OPERATIVO PER IL MONITORAGGIO FINANZIARIO
RELATIVO AL PROGETTO “SISTEMA MOSE”**

(CUP MASTER D51B02000050001)

Premesso:

che l’art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ha disposto che, per le opere di cui alla parte II, titolo III, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni, il controllo dei flussi finanziari previsto dall’art. 176 del medesimo decreto legislativo venga effettuato secondo le modalità e le procedure, anche informatiche, individuate dalla delibera CIPE 5 maggio 2011, n. 45, statuendo che per i contratti già stipulati l’adeguamento alle suddette indicazioni debba essere effettuato entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto stesso e demandando al Comitato di aggiornare le modalità di esercizio del sistema di monitoraggio finanziario con delibera adottata ai sensi del suddetto art. 176 del decreto legislativo n. 163/2006;

che nella seduta del 28 gennaio 2015 il CIPE, su proposta del CCA-SGO, ha emanato, con la delibera n. 15 adottata ai sensi del comma 3 del richiamato art. 36 del decreto-legge n. 90/2014, direttive finalizzate ad aggiornare le modalità del monitoraggio finanziario stabilite con delibera n. 45/2011 e a definirne i tempi di attuazione, tra l’altro:

individuando, tramite la predisposizione di un prototipo di protocollo operativo, gli obblighi che le imprese comunque coinvolte nella realizzazione dell'infrastruttura strategica considerata debbono assumere;
identificando le informazioni che gli intermediari finanziari sono tenuti a trasmettere tramite rinvio al documento tecnico denominato «Monitoraggio finanziario su rete CBI: i nuovi servizi CBI a supporto del monitoraggio finanziario», pubblicato nell'apposita sezione del portale CBI www.cbi-org.eu e diramato con le circolari predisposte sul tema dal 2009 a supporto dei consorziati (nota: nell'eventualità che l'impresa accenda il conto dedicato presso intermediari bancari non aderenti al Consorzio CBI segnalerà la sua scelta al gruppo di lavoro, che provvederà a fornire le istruzioni necessarie);

prevedendo che l'ente indicato da CBI quale terminale informativo del proprio circuito provveda a trasmettere alla banca dati Monitoraggio delle Grandi Opere (di seguito banca dati MGO) le informazioni di cui sopra (nota: nell'eventualità che l'impresa accenda il conto dedicato presso intermediari bancari non aderenti al Consorzio CBI segnalerà la sua scelta al gruppo di lavoro, che provvederà a fornire le istruzioni necessarie);

procedendo all'istituzione, presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri (DIPE), di apposito gruppo di lavoro che provveda al monitoraggio dei flussi informativi e che è composto di rappresentanti del DIPE stesso, della Direzione investigativa antimafia (DIA), della segreteria tecnica del CCASGO, dell'ABI, del consorzio CBI e dei gestori informatici della banca dati;

prevedendo che il DIPE - che ha il compito della gestione e manutenzione della banca MGO, configurata come sito web ad accesso riservato - renda accessibili le informazioni contenute in detta banca al Ministero dell'interno, CCASGO e D.I.A. e - per quanto di competenza - ai gruppi Interforze costituiti ai sensi del decreto ministeriale 14 marzo 2003 e alla stazione appaltante nella fattispecie individuata nel Provveditorato;

che il "Sistema MOSE" (di seguito «Opera») è incluso nel 1° Programma delle infrastrutture strategiche approvato dal CIPE con delibera 21 dicembre 2001, n. 121 e che al "Sistema MOSE" è stato attribuito il CUP MASTER D51B02000050001, nonché i seguenti CUP che individuano stralci dell'opera in base al finanziamento assegnato: D51B020000500B1, D51B020000500C1, D51B020000500D1, D51B020000500E1, D51B020000500F1, D51B020000500G1, D51B020000500H1, D51B020000500I1, D51B02000050AA1, D51B02000050AB1, D51B02000050AC1, D51B02000050AD1, D51B02000050AE1

che il "Sistema MOSE" è ricompreso nel Piano Generale degli Interventi allegato alla Convenzione Generale rep. n. 7191/1991 stipulata tra il Magistrato alle Acque di Venezia (ora Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche - Veneto - Trentino Alto Adige - Friuli Venezia Giulia) ed il Consorzio Venezia Nuova per la disciplina della concessione avente ad oggetto l'espletamento di studi, progettazioni e sperimentazioni e la realizzazione di opere finalizzate alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna ex art. 3, lettera a), c), d) ed l) della Legge n. 798/1984;

che il CIPE ha assunto determinazioni in ordine al "Sistema MOSE" con le delibere nn. 109/2002, 63/2003, 72/2003, 40/2004, 75/2004, 74/2006, 70/2007, 11/2008, 115/2008, 87/2010, 5/2011, 87/2011, 137/2012, 67/2013, 42/2014.


Tutto ciò premesso, le parti convengono:

*Art. 1.
Premesse*

Le premesse formano parte integrante del presente protocollo.

*Art. 2.
Conti dedicati*

- 1. Per il monitoraggio dei movimenti finanziari relativi all'opera le imprese rientranti nella filiera, come definita al successivo comma 3, devono utilizzare uno o più conti correnti, bancari o postali, aperti presso gli intermediari abilitati di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e dedicati in via esclusiva all'opera stessa tramite indicazione del relativo CUP MASTER (ed eventualmente anche CUP specifico relativo al finanziamento), sul quale/sui quali accreditare gli incassi e addebitare tutti i pagamenti connessi alla realizzazione dell'intervento medesimo.*
- 2. Le imprese della filiera si impegnano ad aprire il conto corrente/i conti correnti dedicati ovvero a convertire i conti esistenti in conti dedicati in via esclusiva all'opera entro trenta giorni dalla stipula del presente atto aggiuntivo e comunque prima che vengano effettuate ulteriori movimentazioni finanziarie dopo detta stipula e a trasmettere al Provveditorato, per il successivo invio al DIPE ed al Concessionario, l'IBAN del conto e le generalità della persona autorizzata a operarvi prima*



di attivare incassi/pagamenti su detto conto.

Le suddette imprese si impegnano a cambiare il conto dedicato solo dopo averne inviato specifica comunicazione, con l'indicazione del nuovo IBAN e la data di attivazione del nuovo conto e di disattivazione del precedente, al soggetto preposto alla tenuta dell'anagrafe degli esecutori (nel caso specifico il Provveditorato) che provvederà ad informare il DIPE.

3. *Ai fini del presente protocollo si intende per «filiera delle imprese» il novero di tutti i soggetti che intervengono a qualunque titolo - anche con rapporti negoziali diversi da quelli di appalto e subappalto, indipendentemente dalla loro collocazione nell'ambito dell'organizzazione imprenditoriale - nel ciclo di progettazione e di realizzazione dell'opera. Sono pertanto ricompresi nella filiera, oltre al contraente generale o al concessionario non a totale partecipazione pubblica, l'appaltatore e tutte le imprese firmatarie di subcontratti legati al contratto principale da una dipendenza funzionale, diretta o indiretta, pur riguardanti attività collaterali: a titolo esemplificativo sono da intendere ricomprese nella «filiera» le imprese interessate a fattispecie subcontrattuali come quelle attinenti a noli e forniture di beni e prestazioni di servizi direttamente collegate alla realizzazione dell'opera, ivi incluse quelle di natura intellettuale - come i servizi di consulenza, d'ingegneria e architettura - che non rientrino tra le prestazioni di tipo generico di cui appresso, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti, e sono comprese nella «filiera» anche le società affidatarie infragruppo della società concessionaria.*

Rientrano quindi nella filiera le imprese che forniscono prodotti e servizi specifici per l'opera in questione: a esempio, macchinari, attrezzature, strumentazione o attività di cantiere. Non rientra nella filiera il fornitore da cui un'impresa della filiera compra per il proprio magazzino, compra cioè prodotti «comuni», non realizzati appositamente per l'opera in questione, o acquista servizi, anche intellettuali, di tipo «generico»: in questi casi, il cliente paga dal proprio conto dedicato verso il conto corrente del fornitore che non è dedicato.

Rientra comunque nella filiera ed è quindi assoggettato al monitoraggio finanziario, in ragione della vulnerabilità delle relative forniture, chi fornisce prodotti o servizi «sensibili» (esempio: fornitura di inerti o di calcestruzzo o altro materiale da costruzione, approvvigionamenti da cava, smaltimento e trasporto rifiuti).

Non rientra ovviamente nella filiera il Provveditorato, sul quale grava però l'obbligo di apporre il CUP su tutti i mandati di pagamento a favore del

primo operatore economico della filiera in modo da consentire al DIPE di rilevare le relative informazioni anche tramite il sistema SIOPE.

Eventuali incertezze operative sulla riconducibilità di singole aziende alla filiera potranno essere segnalate, anche per via informatica, al gruppo di lavoro istituito presso il DIPE di cui in premessa.

- 4. Le movimentazioni dei conti dedicati dovranno avvenire esclusivamente tramite bonifico unico europeo (di seguito SEPA), bancario o postale (salvo le eccezioni di cui ai seguenti commi 6) e 7).*
- 5. I pagamenti effettuati dalle imprese e destinati a dipendenti, a consulenti, a fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali (esclusi i pagamenti di cui ai successivi punti 6 e 7), all'acquisto di immobilizzazioni tecniche e comunque per le causali MGO espressamente individuate ed autorizzate (vedi quadro I dell'allegato sub. Lett. "C" al presente atto), dovranno essere eseguiti tramite i conti dedicati, in relazione a ciascuna specifica causale, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dello specifico intervento.*
- 6. Per i pagamenti a favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché per il pagamento di imposte e tasse, assicurazioni e fidejussioni i soggetti di cui al comma 1 potranno utilizzare anche sistemi diversi dal bonifico SEPA, purché effettuati a valere sui conti dedicati e ne sia consentita la tracciabilità, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa.*
- 7. Per le piccole spese giornaliere, legate al minuto funzionamento dei cantieri, ciascuna di importo inferiore o uguale a cinquecento euro ovvero complessivamente non superiori a tremila euro a trimestre per ciascuno operatore della filiera, le imprese di cui al comma 1 potranno avvalersi di sistemi di pagamento diversi dal bonifico SEPA, fermo restando l'utilizzo dei conti dedicati, il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa: più specificatamente per «piccole spese giornaliere» s'intendono spese non solo di modesta entità, ma anche relative ad esigenze non prevedibili, restando comunque escluse quelle destinate a forniture ordinarie, che debbono essere programmate dall'impresa. L'eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per le spese giornaliere, salvo l'obbligo di rendicontazione, deve essere effettuata tramite bonifico SEPA, bancario o postale, a favore di uno o più dipendenti: la causale da indicare è A10 «costituzione dei fondi cassa per piccole spese di cantiere».*
- 8. Oltre che per i pagamenti direttamente connessi alla realizzazione dell'intervento, il conto corrente dedicato può essere movimentato solo:*

- con giroconti/girofondi,
- per l'addebito delle spese bancarie relative alla tenuta e alla gestione del conto stesso,
- per movimenti di cash pooling, se debitamente rendicontati;
- per l'addebito di SDD (Sepa Direct Debt), effetti e simili, collegati comunque all'intervento,
- per l'incasso da sconto fatture e fattorizzazione di crediti e il pagamento delle spese relative.

Art. 3.

Lettera di manleva

1. *Le imprese di cui all'art. 2, comma 1, si impegnano altresì ad autorizzare, tramite rilascio di apposita «lettera di manleva», gli intermediari finanziari, presso i quali hanno istituito i conti dedicati, a trasmettere al DIPE (nota: nell'eventualità che l'impresa accenda il conto dedicato presso intermediari bancari non aderenti al Consorzio CBI segnalerà la sua scelta al gruppo di lavoro, che provvederà a fornire le istruzioni necessarie):*
 - (a) *le informazioni relative alle movimentazioni finanziarie in addebito disposte con bonifici SEPA a valere sui conti correnti dedicati: di ogni transazione dovranno essere specificati «a evento», oltre al conto corrente dedicato addebitato e all'ordinante, la data, il CUP (Codice unico di progetto) attribuito all'intervento, l'importo, il soggetto beneficiario col corrispondente codice fiscale o partita IVA e le relative coordinate bancarie (codici IBAN o BIC), nonché la causale MGO (identificata mediante apposito codice, come specificato nell'allegato sub lett. "C" al presente atto) ed in particolare, su ciascun bonifico deve essere riportata la stringa //MIP/CUP/codifica MGO/IBAN del conto corrente addebitato, che evidenzia:*
 - *il CUP dell'intervento,*
 - *la causale MGO (di cui all'allegato sub lett. "C"),*
 - *il codice IBAN del conto addebitato;*
 - (b) *gli estratti conto giornalieri relativi a detti conti, da cui desumere anche le movimentazioni finanziarie in accredito, provenienti da conti non dedicati, e i pagamenti disposti da detti conti dedicati verso conti non dedicati.*
2. *La "lettera di manleva" deve essere inviata entro il termine di cui al*

precedente punto 2 dell'Art. 2 e comunque prima che vengano effettuate ulteriori operazioni sul conto corrente.

Nei successivi cinque giorni l'impresa provvederà ad informare il Provveditorato e il Concessionario in merito all'invio della lettera in questione, indicando anche la data di detto invio.

Art. 4.

Procedure di alimentazione dei dati

- 1. Le imprese di cui all'art. 2, comma 1, comunicano al Provveditorato tramite il concessionario gli estremi identificativi di cui all'allegato sub lett. "D" al presente atto o, nell'ipotesi che sia già istituita l'anagrafe degli esecutori ai sensi del protocollo di legalità, i dati mancanti.*

Il Provveditorato comunica, a sua volta, tutti i dati di cui al citato allegato sub lett. "D" al DIPE.


Le imprese di cui sopra si impegnano altresì ad informare tempestivamente il soggetto preposto alla tenuta dell'anagrafe degli esecutori, che a sua volta comunica tali dati al DIPE, in merito a qualunque variazione dei dati su indicati, segnalando dette variazioni anche all'impresa con cui hanno firmato il contratto.

- 2. Il Provveditorato provvederà a informare tempestivamente il DIPE in merito agli ordinativi di pagamento che emetterà, segnalando CUP MASTER (ed eventualmente il CUP del relativo finanziamento), data, nome e IBAN del concessionario beneficiario e importo. Darà altresì comunicazione al DIPE dell'avvenuto pagamento.*

Art. 5.

Ulteriori adempimenti a carico dell'aggiudicatario

- 1. Il concessionario s'impegna ad adottare tutte le misure necessarie affinché l'intera filiera dei soggetti comunque coinvolti nella realizzazione dell'opera si conformi agli obblighi di cui al presente protocollo.*
- 2. In particolare il concessionario si adopererà affinché tutti i soggetti della «filiera» sottoscrivano analogo Protocollo Operativo in segno di piena accettazione delle clausole in esso contenute, impegnandosi a riportare nei subcontratti e nei contratti con fornitori anche in essere e ancora attivi analoghe clausole, inclusa la clausola che impegna subcontraenti e fornitori a inserire - a loro volta - le medesime clausole nei contratti da essi*



stipulati.

3. *I contratti concernenti qualunque impresa della filiera come sopra definita che non contengono la clausola in questione sono nulli senza necessità di apposita declaratoria, con esclusivo accollo di responsabilità a carico dell'impresa che ha stipulato detti contratti con il proprio sub contraente o fornitore.*

*Art. 6.
Sanzioni*

1. *Ferma restando l'applicazione del sistema sanzionatorio di cui all'art. 6 della legge n. 136/2010 sono previste le sanzioni sotto indicate, al fine di favorire la portata cogente del monitoraggio finanziario.*

In caso di pagamenti eseguiti verso terzi senza avvalersi degli intermediari di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ferma restando l'applicazione della sanzione di cui all'art. 6, comma 1, della legge n. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, verrà irrogata una penale corrispondente al cinque per cento della transazione a titolo di liquidazione forfettaria del danno e salvo il maggior danno.

Inoltre, sono valutati i seguenti comportamenti non collaborativi:

- a) *sono causa di risoluzione del contratto, in quanto essenziali della speciale forma di tracciamento finanziario, e soggetti all'applicazione di una penale pari al 5% del valore del contratto medesimo a titolo di liquidazione forfettaria del danno e salvo maggior danno:*
 - *la mancata acquisizione della disponibilità di conto corrente dedicato o di conti correnti dedicati in via esclusiva all'opera entro un mese dalla scadenza del termine di cui all'art. 2, punto 2 o il mancato invio della «lettera di manleva» entro il medesimo termine;*
 - *il mancato utilizzo del bonifico SEPA nei casi previsti;*
 - *l'effettuazione di pagamenti con bonifico SEPA non utilizzando il conto corrente dedicato;*
- b) *la mancata acquisizione della disponibilità di conto corrente o di conti correnti «dedicati» o il mancato invio della «lettera di manleva» nel periodo compreso tra la scadenza del termine di cui all'art. 2 punto 2, ed il termine previsto alla precedente lettera a) comporta l'applicazione di una penale nella misura fissa di euro cinquecento;*
- c) *la mancata annotazione sul bonifico SEPA delle informazioni obbligatorie comporta l'applicazione di una penale nella misura fissa di*

euro cinquecento per ogni operazione;

- d) il mancato invio al Provveditorato tramite il concessionario di indicazioni che non consenta il monitoraggio finanziario comporta l'applicazione di una penale nella misura fissa di euro mille;
- e) la comunicazione di dati inesatti, se non riconducibile ad errore scusabile, comporta l'applicazione, a carico della parte inadempiente, di una penale determinata nella misura fissa del cinque per cento dell'importo della parte residua del contratto per il quale non si è proceduto a dare le preventive comunicazioni;
- f) ogni altro inadempimento agli obblighi previsti dal presente protocollo comporta l'applicazione di una penale nella misura fissa di euro cinquecento per ogni operazione.

Le suddette violazioni, se ripetute per più di due volte, comportano - previa diffida del Provveditorato ad adeguarsi alle prescrizioni del presente protocollo entro i successivi trenta giorni - la risoluzione del contratto. Anche in tal caso alla risoluzione è associata l'applicazione di una penale pari al 5% della parte residua del valore del contratto a titolo di liquidazione forfettaria del danno e salvo il maggior danno.

Nella Convenzione Generale rep. n. 7191/1991 di affidamento dell'opera e nei subcontratti che dal concessionario verranno assegnati ai soggetti della filiera dovrà essere inserita una clausola risolutiva espressa per sanzionare le fattispecie previste ai commi 3, lettera a), e 4 del presente punto. La mancata inclusione di detta clausola comporterà la nullità dell'atto.

2. Il Provveditorato pone a disposizione del soggetto che ha attivato la clausola risolutiva espressa, nei limiti dei costi sostenuti per la sostituzione della controparte contrattuale, le penali applicate ai sensi del 2° comma, della lettera a) del 3° comma e del 4° comma del punto 6.1.

La parte residua di dette penali e le penali applicate ai sensi delle altre lettere del richiamato punto 6.1 sono destinate all'incremento della sicurezza dell'opera e a far fronte ai costi delle attività di monitoraggio secondo un programma che il Provveditorato, sentito il concessionario, sottoporrà all'approvazione del gruppo di lavoro e nel quale verranno dettagliate le misure previste, il costo relativo ed i criteri adottati per quantificare il costo medesimo.

Dopo il collaudo tecnico-amministrativo dell'opera, il Provveditorato rendiconta al gruppo di lavoro sull'utilizzo delle somme in questione. L'eventuale saldo viene versato al capitolo del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri istituito ai sensi dell'art. 36, comma 5, del citato

decreto-legge n. 90/2014.

Art. 7.

Il procedimento sanzionatorio


Il contraente in bonis che, anche su segnalazione, abbia notizia che la controparte è incorsa in una delle violazioni sopra sanzionate provvede a darne immediata comunicazione al Provveditorato, al concessionario, alla Direzione investigativa antimafia, per gli aspetti investigativi di competenza, ed al proprio dante causa.

Il Provveditorato invia formale contestazione al contraente indicato quale autore della violazione, assegnando un termine non superiore a trenta giorni per la formulazione di controdeduzioni. Eventuali cause giustificative prospettate dalla parte inadempiente sono valutate da detto Provveditorato che, sentiti i rappresentanti del concessionario, stabilisce se sussistono i requisiti per l'applicazione della relativa penale, comunicando al contraente in bonis, ai suoi danti causa, al contraente generale o concessionario ed alla Direzione investigativa antimafia le proprie decisioni.

Se la sanzione irrogabile è la penale prevista alle lettere da b) a f) del precedente punto 6.1, il Provveditorato trattiene il relativo importo sul primo SAL successivo alla conclusione dell'istruttoria. Il concessionario tratterrà, a sua volta, l'importo della penale dal compenso dovuto all'esecutore capofila dello specifico filone della «filiera» che ricomprende l'impresa inadempiente e così via in modo che l'importo in questione resti a carico della suddetta impresa inadempiente. L'ammontare delle penali resta così nella disponibilità del Provveditorato, cui è affidato in custodia e che l'accantona su un proprio conto corrente, assoggettandolo a contabilità separata.

Il Provveditorato ha l'obbligo di indicare in ogni stato di avanzamento dei lavori, in un'apposita partitura del certificato di pagamento riservata alle note, le penali applicate nell'arco temporale di competenza del SAL medesimo e dovrà dare evidenza, nel quadro economico dell'opera, delle penali via via applicate ai sensi dei precedenti commi.

Se la sanzione applicabile è la risoluzione del contratto ai sensi del 2° comma, della lettera a) del comma 3 o del 4° comma del punto 6.1 e se il Provveditorato, espletata la procedura prevista al 2° comma del presente punto, reputa sussistenti i presupposti per la risoluzione del contratto, tale risoluzione avviene automaticamente mediante attivazione della clausola risolutiva espressa da

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

parte del contraente in bonis, previa comunicazione della decisione del Provveditorato effettuata, oltre allo stesso contraente in bonis, al concessionario e alla Direzione investigativa antimafia con lettera raccomandata con AR.

*Art. 8.
Vigilanza*

Il Provveditorato vigila sull'attuazione del presente protocollo, comunicando al CCASGO e al gruppo di lavoro intervenuti casi di violazioni, ed è responsabile dell'esattezza dei dati conferiti al DIPE in merito alle imprese della filiera.

*Art. 9.
Efficacia e durata del protocollo*

Le disposizioni del presente protocollo si applicano a partire dalla data di sottoscrizione dell'atto aggiuntivo alla Convenzione Generale e per tutta la durata dei lavori di realizzazione dell'opera, sino al collaudo definitivo."

- ARTICOLO 3 -

Tutti gli Atti Attuativi della Convenzione Generale rep. n. 7191/1991 e relativi atti aggiuntivi inerenti il "Sistema MOSE" nonché i conseguenti subcontratti in essere tra il concessionario e i soggetti della filiera inerenti il "Sistema MOSE" sono modificati con l'inserimento automatico delle disposizioni previste nel Protocollo Operativo riportato all'Articolo 2 del presente atto e in particolare delle disposizioni relative al sistema sanzionatorio e alla clausola risolutiva espressa.

- ARTICOLO 4 -

Al presente atto sono allegati i seguenti documenti:

- sub "A") Estratto del Decreto n. 280717 dell'1.12.2014;
- sub "B") Delibera CIPE n. 15/2015 e suoi allegati;
- sub "C") Allegato 1 al Protocollo Operativo: Schema delle causali MGO da utilizzare nei bonifici SEPA;

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

- sub "D") Allegato 2 al Protocollo Operativo: Anagrafica imprese;
- sub "E") Certificato di iscrizione all'Ufficio Registro Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Venezia Rovigo Delta Lagunare del Consorzio Venezia Nuova in data 04.09.2015;
- sub "F") Informativa Antimafia ex art. 2 del D.L.vo 490/94 e D.P.R. 252/98 art.10, rilasciata dall'Ufficio Territoriale del Governo di Venezia;
- sub "G") Nota pec M_INF.PRVE.REGISTRO UFFICIALE.Int.0026715.04-09-2015.

- ARTICOLO 5 -

Tutte le spese del presente atto, registro, copia degli atti ecc., niuna esclusa od eccettuata, sono a carico del concessionario Consorzio Venezia Nuova.

Si informa altresì il Consorzio Venezia Nuova che, ai sensi degli art. 11 e 12 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196, i dati forniti dal medesimo sono da questa Amministrazione trattati per le sole finalità connesse alla stipulazione e gestione del presente contratto. Il trattamento dei dati sarà improntato a liceità e correttezza come previsto dalla citata legge e nel rispetto dei relativi obblighi di riservatezza.

Il presente atto, redatto su 20 (venti) facciate, delle quali 5 (cinque) bollate a norma di legge, scritto da persona di mia fiducia e da me diretta, viene letto a chiara ed intelligibile voce alle parti che, da me interpellate, Funz.rio Amm.vo Cont.le sig.ra Cristina **Razetti**, Ufficiale Rogante del Provveditorato, delegata alla stipulazione dei contratti, dichiarano l'atto stesso conforme alle loro volontà e lo sottoscrivono con me, qui in fine ed a margine degli altri fogli.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

p. il "Consorzio Venezia Nuova"

L'Amministratore Straordinario

dott. Luigi **MAGISTRO**



p. l'Amministrazione delle Infrastrutture e dei Trasporti

"Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche"

dott.ssa Cinzia **ZINCONE**



Ufficiale Rogante

Funz.rio Amm.vo Cont.le Sig.ra Cristina **RAZETTI**